



SNADIR

Corso di formazione Parità scolastica

LEGGE SULLA PARITÀ SCOLASTICA



Legge n.62, 10 marzo 2000

**Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione**

Legge sulla parità – L.n.62/2000

Partiamo dalla Costituzione

Al Titolo II, art.33, comma 3 e 4, leggiamo:

“Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”.



È il riconoscimento del pluralismo del sistema formativo ed educativo

Art.33 Costituzione

In questo contesto si inserisce
la legge sulla parità scolastica
L.n.62 / 2000

Affida alla Repubblica l'obiettivo dell'espansione
dell'offerta formativa.

Istituisce il Sistema nazionale d'istruzione a
carattere misto, costituito da scuole statali e
scuole paritarie, gestite da privati o enti locali

L.n.62/2000 art.1, comma 2



“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6.”

L.n.62/2000 art.1, comma 4

- 4 Principio educativo in armonia con la Costituzione;
- 4 POF conforme agli ordinamenti e disposizioni vigenti;
- 4 Attestazione titolarità gestione e pubblicità dei bilanci;
- 4 Disponibilità di locali, attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti.
- 4 Istituzione e funzionamenti degli Organi collegiali;
- 4 Iscrizione alla scuola di tutti gli studenti con titoli adeguati;
- 4 Applicazione delle norme vigenti per alunni con handicap;
- 4 Costituzione di corsi completi;
- 4 Personale docente fornito di abilitazione;
- 4 Contratti individuali di lavoro che rispettino i CCNL nazionali di settore;

«Le scuole
paritarie»

sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti

Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità

In misura non superiore a un quarto (25%) ricorrere

- a personale docente volontario (in possesso di titoli scientifici e professionali) e anche
- a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti

«Alle scuole
paritarie» la L.62/00

assicura

piena libertà per quanto
concerne l'orientamento
culturale e l'indirizzo
pedagogico-didattico.

In base al P.E.

l'insegnamento è
improntato ai principi di
libertà stabiliti dalla
Costituzione repubblicana,
pur indicando l'eventuale
ispirazione di carattere
culturale e religioso

Come servizio pubblico

accolgono chiunque richieda di iscriversi, compresi gli
alunni e gli studenti con handicap, accettandone il P.E.

CM n.31 / 2003

Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica

- Ribadite le indicazioni dell'art.1, comma 4 della L. 62/00 (soddisfare la procedura per l'accettazione dell'istanza per il riconoscimento della parità)
- Funzionamento amministrativo e didattico
- Organizzazione didattica (personale docenti, Organi collegiali, P.E, POF)
- Reti di scuole (promozione o adesione a reti di scuole dipendenti da stesso gestore, dello stesso o diverso ordinamento o presenti in Regioni diverse)

Il precedente ordinamento D.Lvo n. 297/194, parte II, titolo VIII

- ↪ Scuole materne private autorizzate: sussidi dallo Stato per situazioni particolari
- ↪ Scuole elementari
 - ↪ parificate: equipollenti a quelle statali;
 - ↪ sussidiate: aperte da enti o privati in zone prive di quelle statali. Parzialmente sostenute con sussidi statali;
 - ↪ private autorizzate: gestite da cittadini che hanno il diploma di maturità magistrale, classico e titoli comprovanti la capacità legale e morale

Scuole secondarie non statali

Legalmente riconosciute

Aperte da enti o privati che rilasciano titoli aventi valore legale.

Condizioni:

- Locali idonei;
- Insegnamenti conformi alle scuole statali pari grado
- Personale abilitato
- Alunni in possesso titolo di studio per classi di riferimento

private

Aperte da enti o privati con “presa d’atto” da parte del Ministero.

Titoli di studio rilasciati privi di valore legale

Scuole secondarie non statali

Pareggiate

Possono essere mantenute solo da enti o enti ecclesiastici (indicati nell'art. 29 del Concordato con la Santa Sede)

Oltre agli altri requisiti devono possedere:

Numero e tipo di cattedre = pari grado scuole statali;

Personale docente nominato a seguito di pubblico concorso (veto di 7/10)


Personale di ruolo: trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali;

Prescritto dal RD 1054/1923 sono sede di esame di maturità e di abilitazione;

Legge 62/2000

- Alla scadenza dell'a.s. 2002/2003 tutte le scuole non statali avrebbero dovuto essere ricondotte
 - Scuole paritarie
 - Scuole Non paritarie
- L'anagrafe sta richiedendo più tempo
- Secondo i dati del 2003 hanno ottenuto la parità
 - 7.964 scuole dell'infanzia
 - 998 scuole elementari
 - 524 medie
 - 929 istituti superiori

Legge 62/2000



Legge 62/2000

